



COMUNE DI NAPOLI

**Area Consiglio Comunale**

**Servizio Coordinamento**

**U.O. Collegio Revisori dei conti**

Pa/2023/233412

DEL 16.03.2023

- Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari
- Al Sindaco
- Al Presidente del Consiglio Comunale
- All' Assessore alla Salute e al Verde
- Al Segretario Generale
- Al Ragioniere Generale

**OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 53 del 08/03/2023.**

Si trasmette, in allegato digitale, il parere del Collegio dei Revisori alla deliberazione indicata in oggetto.

**Il Responsabile dell'Area Consiglio Comunale  
d'ordine**

**Dott. Giovanni Ranallo**



## **PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 15/03/2023**

***Oggetto: Deliberazione di G.C. n.53 del 08/03/2023. Proposta al Consiglio comunale di presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.***

*L'anno duemilaventitre, il giorno 15 del mese di Marzo, si è riunito a distanza, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:*

<b><i>dr. Costantino SESSA</i></b>	<b><i>Presidente</i></b>
<b><i>dr. Raffaele PIA</i></b>	<b><i>Componente</i></b>
<b><i>dott.ssa Teresa DEL PRETE</i></b>	<b><i>Componente</i></b>

*per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di cui all'oggetto.*

### **PREMESSO**

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;*
- che con Deliberazione di C.C. n. 15 del 30/05/2022 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2021;*
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 28/06/2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.)2022/2024;*
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;*
- che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, stante la scadenza del termine ultimo per l'approvazione del bilancio 2023-2025 alla data del 30 aprile 2023;*
- che il termine di scadenza per l'approvazione del rendiconto di gestione 2022 è fissato al 30 aprile 2023*

### **CONSIDERATO**

- che con il provvedimento in esame, si propone al Consiglio la presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2021, ai sensi del comma 639 dell'art.1 della legge 147/2013, validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1, relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

- che l'art. 107, comma 5, del decreto legge n.18/2020 - Decreto Cura Italia, convertito in legge n.27/2020, prevede espressamente che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013. n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

- che in data 29 luglio 2021 con nota n.585356 il Servizio Igiene della Città ha trasmesso all'Ente d'Ambito Napoli 1 il PEF grezzo 2021 del Comune di Napoli e di Asia Napoli spa con allegate le dichiarazioni di accompagnamento e le dichiarazioni di veridicità dei dirigenti del servizio TARI e del Servizio Igiene della Città;

- che in data 31/05/2022 l'Ente d'Ambito Napoli 1 con determina del direttore generale n.52 del 31 maggio 2022 ha validato il PEF 2021 del Comune di Napoli secondo quanto previsto dal metodo tariffario rifiuti (MTR) dall'Ente competente (ETC) e dall'analisi dei dati e emerso:

- una tariffa finale ex MTR pari a **€.269.178.134,00**;
- una tariffa riconosciuta pari a **€.244.975.477,00** con una differenza non riconosciuta di **€.24.202.657,00**.

### **RILEVATO**

- che l'Ente nel 2021 non ha approvato le tariffe TARI per tale esercizio restando applicate quelle relative all'anno 2019;

### **ATTESO**

- che nel corrente esercizio verrà a scadenza il conguaglio da effettuarsi ai sensi della normativa di cui all'art. 107 comma del decreto legge 18/20, si rende necessario l'adeguamento della tariffa 2023 agli importi del Piano Economico Finanziario (PEF)2020 e 2021 , così come validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1;

- *che per poter validare il PEF Tari 2022-2025 l'Ente d'Ambito ha indicato la necessità della presa d'atto da parte dell'Ente dei precedenti PEF;*

#### **TENUTO CONTO**

- *che l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]". Successivamente l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: "[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".*

#### **VISTO**

- *il decreto legge n.18/2020 - Decreto Cura Italia, convertito in legge n.27/2020;*
- *la delibera dell'ARERA n.443/2019;*
- *la determina del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito Napoli 1 del 23/12/2020 n.61.*

#### **LETTO**

- *il parere di regolarità tecnica in termini di "favorevole", espresso dal dirigente del Servizio Igiene della città, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*
- *il parere di regolarità contabile in termini di "favorevole", espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*
- *le Osservazioni del Segretario Generale;*

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, RILEVATO  
ATTESO, TENUTO CONTO, VISTO E LETTO**



**IL COLLEGIO DEI REVISORI  
ESPRIME**

*per quanto di competenza, parere in termini di “favorevole” alla Deliberazione di G.C. n.53 del 08/03/2023;*

**RAMMENTA**

- *che il comma 654 dell’art.1 della L. 147/2013 dispone :” In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’ art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*

**RACCOMANDA**

- *in prosieguo, la tempestiva presa d’atto, da parte del Comune, del PEF Tari validato dall’Ente d’Ambito, ai fini della successiva tariffazione e copertura integrale dei costi, in considerazione anche dell’eccezionalità del contesto geopolitico ed economico, che continua a caratterizzare l’anno in corso, il quale ha causato un incremento dei costi, tra cui ovviamente tutti quelli afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti.*

**Napoli, lì 15/03/2023**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**


**dott. Costantino SESSA**

**dott. Raffaele PIA**

**dott.ssa Teresa DEL PRETE**

*Sottoscritta digitalmente\**

\*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 82/2005.



COMUNE DI NAPOLI

**ORIGINALE**

Mod\_fdg\_1\_21

DIPARTIMENTO/AREA: *AREA AMBIENTE*

SERVIZIO: *IGIENE DELLA CITTA'*

**Proposta al Consiglio**

ASSESSORATO: *ALLA SALUTE E AL VERDE CON DELEGA ALL'IGIENE URBANA*

SG: 56 del 03/03/2023

DGC: 28 del 01/02/2023

Cod. allegati: L1065\_001

Proposta di deliberazione prot. n° 2 del 31/01/2023

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 53**

**OGGETTO:** Proposta al Consiglio comunale di presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il giorno 08/03/2023, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Otto Amministratori in carica:

**SINDACO:**

*Gaetano MANFREDI*

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**ASSESSORI(\*):**

*Laura LIETO*  
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Pier Paolo BARETTA*

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*Antonio DE IESU*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Teresa ARMATO*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Edoardo COSENZA*

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*Vincenzo SANTAGADA*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P A

*Maura STRIANO*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Emanuela FERRANTE*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Luca FELLA TRAPANESE*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Chiara MARCIANI*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(\*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Vicesindaco Laura Lieto*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Segretario Generale  
*Dr.ssa Monica Cinque*

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore alla Salute e al Verde *con delega all'Igiene Urbana*

**Premesso che:**

– l'art. 107, comma 5, del decreto legge n.18/2020 - *Decreto Cura Italia* - , convertito in legge n.27/2020, prevede espressamente che i *comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;*

– la Deliberazione ARERA n. 443/2019, avente ad oggetto: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, all'art. 6 disciplina la procedura di approvazione prevedendo che il gestore del servizio dei rifiuti urbani e assimilati predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, il quale valida il piano economico finanziario e lo trasmette all'Autorità per l'approvazione;

– con delibera n. 25 del 28 novembre 2016 il Consiglio Comunale, ai sensi della legge regionale n. 14/2016, ha aderito all'Ente d'Ambito Napoli 1 prendendo atto dello statuto;

– per il Comune di Napoli il servizio di igiene urbana è svolto dalla partecipata ASIA Napoli s.p.a. per effetto di contratto di servizio rep. n. 141457 del 7/10/2019, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 12386/1T;

– con delibera n. 9 del 4 agosto 2020, a cura del Servizio Gestione TARI, il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe provvisorie TARI 2020;

– in data 29 luglio 2021 con nota n. 585356 il Servizio Igiene della Città ha trasmesso, all'Ente d'Ambito Napoli 1, il PEF grezzo 2021 del Comune di Napoli e di Asia Napoli s.p.a., con allegate le relazioni di accompagnamento e le dichiarazioni di veridicità dei dirigenti del Servizio Gestione TARI e del Servizio Igiene della Città;

– in data 31/05/2022 l'Ente d'Ambito Napoli 1, con Determinazione del Direttore Generale n. 52 del 31 maggio 2022, ha validato il PEF 2021 del Comune di Napoli secondo quanto previsto dal metodo tariffario rifiuti (MTR) dall'Ente territorialmente competente (ETC), dall'analisi dei dati è emersa:

1. una tariffa finale ex MTR pari a 269.178.134,00 euro;
2. una tariffa riconosciuta pari a 244.975.477,00 euro con conseguente delta non riconosciuto di 24.202.657,00 euro.

**Visto:**

– il decreto legge n.18/2020 - *Decreto Cura Italia* - , convertito in legge n.27/2020;

– la delibera dell'ARERA n. 443/2019;

– la determina del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito Napoli 1 del 31 maggio 2022 n. 52.

Il Segretario Generale  
Dr.ssa *Mprici Cinque*

PLI

**Ritenuto che:**

– occorre che il Consiglio Comunale, ora per allora, prenda atto del PEF 2021 così come validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1 che si allega al presente atto quale parte integrante.

- per poter validare il PEF 2022/2025 l'Ente d'Ambito ha indicato la necessità di prendere atto dei PEF degli scorsi esercizi benché non arrivati all'attenzione dell'organo consiliare per l'opportuna presa d'atto, attesi i riflessi sulla determinazione della TARI.

*Gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta, composta dai seguenti documenti per complessive pagine 22 progressivamente numerate, firmate digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il numero L1065\_002\_01*


*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive*

Il Dirigente del Servizio Igiene della Città

Dr. Roberta Sivo



Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque





Con voti UNANIMI,

## DELIBERA

Proporre al Consiglio comunale:

1. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021, come validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1 con determinazione del Direttore Generale n. 52 del 31/05/2022, per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Di prendere atto che dalla validazione del PEF 2021, a cura dell'Ente d'Ambito, è emersa:
  - a) una tariffa finale ex MTR pari a 269.178.134,00 euro;
  - b) una tariffa riconosciuta pari a 244.975.477,00 euro con conseguente delta non riconosciuto di 24.202.657,00 euro.
3. Di riversarsi eventuali manovre di conguaglio e relativo riparto in annualità, per le differenze riportate al punto 2, in occasione della determinazione delle tariffe TARI degli esercizi successivi.

(\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.


IL RESPONSABILE DI AREA E  
DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE DELLA CITTÀ

Roberta Sivo



L'ASSESSORE ALLA SALUTE E AL VERDE  
CON DELEGA ALL'IGIENE URBANA

Vincenzo Santagada



Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 2 DEL 31/01/2023, AVENTE AD OGGETTO: **Proposta al Consiglio comunale di presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.**

Il Dirigente del Servizio Igiene della Città esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE, FATTI SALVI EVENTUALI RILIEVI DELL'ARERA CIRCA LA COERENZA REGOLATORIA DEGLI ATTI, DEI DATI E DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL PEF, GIÀ VALIDATO DALL'ENTE D'AMBITO NAPOLI 1.

Addì, 31.01.2023

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 01/02/2023 e protocollata con il n. 2901/2023/28.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....  
 ..... V. f. a. .....  
 .....

Addì, 9/2/23

IL RAGIONIERE GENERALE



**COMUNE DI NAPOLI**  
*Dipartimento Ragioneria Generale*  
*Servizio Gestione Bilancio*

**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .**  
**Proposta al Consiglio prot. n.2 del 31.01.20223 DGC2023/28 del 1.02.2023. Servizio Igiene della Città**

Il provvedimento in esame propone al Consiglio la presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2021, ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti ( TARI ), ai sensi del comma 639 dell'art.1 della legge 147/2013, così come validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1 con determinazione del direttore generale n. 52 del 31.05.2022 .

Visto che l'Ente nel 2021 non ha approvato le tariffe TARI per tale esercizio, restando applicate quelle relative al 2019.

Vista la normativa pandemica - Decreto Cura Italia- di cui all'art. 107 comma 5 del decreto legge 18/2020, convertito nella legge 27/2020 che prevede la possibilità di applicare per l'anno 2020 le tariffe applicate per l'anno 2019 prevede inoltre che " *l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021*".

Atteso che :

nel corrente esercizio verrà a scadenza il conguaglio da effettuarsi ai sensi della normativa di cui di cui all'art. 107 comma 5 del decreto legge 18/2020 relativamente all'annualità 2020, si rende necessario il conguaglio della tariffa 2021 secondo gli importi determinati nel PEF per tale annualità.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario l'adeguamento della tariffa 2023 agli importi del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 e 2021, così come validati dall'Ente d'Ambito Napoli 1 . Con le raccomandazioni e precisazioni di cui sopra, si esprime parere di regolarità contabile favorevole .

Napoli, 6.02.2023

Il Ragioniere Generale  
dott.ssa Claudia Gargiulo  
*Rossi*  
*Claudia Gargiulo*  
9/2/23

**OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE**

Con la proposta deliberativa in esame la Giunta intende proporre al Consiglio comunale di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021, validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1, relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; si propone, inoltre, all'Organo consiliare di prendere atto che dalla validazione del PEF 2021 è emerso *“un delta non riconosciuto pari a 24.202.657,00 euro”*. Viene proposto, quindi, all'Organo consiliare di riservarsi eventuali manovre di conguaglio da ripartire in più annualità

La proposta di deliberazione è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il parere di regolarità tecnica fa *“salvi eventuali rilievi dell'ARERA circa la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, in sede di approvazione del PEF, già validato dall'ente d'ambito Napoli 1”*.

Il Ragioniere Generale ha precisato che *“[...] Atteso che nel corrente esercizio verrà a scadenza il conguaglio da effettuarsi ai sensi della normativa di cui all'art. 107 comma 5 del decreto legge 18/2020 relativamente all'annualità 2020, si rende necessario il conguaglio della tariffa 2021 secondo gli importi determinati nel PEF per tale annualità. Tanto premesso e considerato, si rende necessario l'adeguamento della tariffa 2023 agli importi del Piano Economico Finanziario (2020 e 2021), così come validati dall'Ente d'Ambito Napoli 1. Con le raccomandazioni e precisazioni di cui sopra, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.”*.

La presa d'atto del PEF 2021 viene proposta in quanto, come riportato nella parte narrativa, *“l'Ente d'ambito ha indicato la necessità di prendere atto dei PEF degli scorsi esercizi benché non arrivati all'attenzione dell'organo consiliare per l'opportuna presa d'atto, attesi i riflessi sulla determinazione della TARP”*.

Nella parte narrativa viene richiamata la procedura derogatoria dettata, all'indomani dell'adozione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del nuovo MTR, dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 (convertito con L. 27/2020); tale norma concedeva ai Comuni la facoltà di riapprovare nel 2020 le tariffe TARI del 2019 e di ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021, la differenza fra i costi del PEF 2020 e quelli del 2019, approvando il Piano Finanziario 2020 entro il 31.12.2020. In proposito si evidenzia che il PEF di cui si propone l'approvazione è relativo all'anno 2021.


Si pone, altresì, in evidenza che la procedura di cui al citato art. 107 è derogatoria rispetto al comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013, secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani [...]”*.

Si richiamano:


- il comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, in cui si dispone che *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*;
- l'iter di approvazione del PEF 2021, come delineato dall'art. 6 della deliberazione dell'ARERA n.443/2019, avente ad oggetto *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.”*.

Tenuto conto delle considerazioni espresse nel parere di regolarità tecnica e delle raccomandazioni contenute nel parere di regolarità contabile, spettano all'Organo deliberante le valutazioni conclusive, con riguardo al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

VISTO:  
 V. Sindaco



Maria Cinque



Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 53 del 08/03/2023 composta da n. 8 pagine progressivamente numerate,

*nonché da allegati come descritti nell'atto.\**

\*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 10.03.23 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

*[Signature]*

ITER SUCCESSIVO

- Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data \_\_\_\_\_
- Deliberazione decaduta \_\_\_\_\_
- Altro \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestazione di conformità

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n..... del .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....



**DETERMINA**  
**DEL DIRETTORE GENERALE**

**N° 52 del 31/05/2022**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PROPOSTA DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 DA PRESENTARE ALL'ARERA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEFINITIVA (DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF). – VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL COMUNE DI NAPOLI SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR) DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO CHE:**

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli A.T.O.;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Napoli 1 per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti di parte dei Comuni della Provincia di Napoli 1, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito e che per la Provincia di Napoli è istituito, tra gli altri, l'EdA Napoli 1, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Napoli 1, con Deliberazione n. 10 del 17.09.2018, ha nominato Direttore Generale dell'EDA Napoli 1 il Dott. Carlo LUPOLI;

**Visto** l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*

costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

## **CONSIDERATO CHE**

- All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

**Vista** la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 che definisce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e della TARI per l'anno 2021, che indica in particolare:

- all'art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione ARERA;
- all'art. 2, le componenti di costo riconosciute ai fini della determinazione della TARI 2021 (costi operativi, costi d'uso del capitale e conguagli relativo all'anno 2019);
- il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili devono trovare fondamento in *fonti contabili obbligatorie* e sono soggetti ad un *limite massimo di incremento annuale* (art.4);
- che l'Ente d'Ambito deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dal gestore (art. 4), approvare quindi la conseguente proposta di Piano Economico-Finanziario relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l'avvio della procedura di approvazione definitiva (art. 6 e art. 8);
- che spetta poi ai singoli Consigli Comunali, sulla base delle determinazioni dell'Ente d'Ambito ed entro il termine di legge, l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;
- nell'Allegato A alla deliberazione (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 -MTR), il dettaglio delle modalità di calcolo:
  - delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi
  - del limite all'aumento tariffario annuale

congruo lasso di tempo e che quindi “l’adozione delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente” deve avvenire almeno un mese prima della scadenza di legge.

**Vista** la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif con la quale sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

**Vista** la determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, con la quale la Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di ARERA ha, fra l’altro:

- specificato in dettaglio i criteri di valorizzazione delle partite di costo da considerare ai fini della predisposizione del PEF;
- specificato che per “ambito tariffario”, ai sensi della deliberazione 443/2019 e del suo allegato MTR deve intendersi il singolo Comune e che, di conseguenza, il limite di crescita tariffario rispetto all’anno precedente deve misurarsi sui corrispettivi attribuiti al singolo Comune e non all’intero Ambito Territoriale Ottimale cui esso appartiene;
- indicato alcune componenti di costo da non considerare ai fini tariffari, pur prevedendone la separata indicazione nel PEF;
- elencato in dettaglio la documentazione che l’Ente d’Ambito deve trasmettere ad ARERA ai fini dell’approvazione (art. 2);

**Dato atto che** tale documentazione, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, ulteriormente precisata nell’art. 2.1 della Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 come elaborata nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all’articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/rif **è costituita:**

- a) **dal PEF con la tabella elaborata**, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR, così come modificata dall’Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
- b) **dalla relazione di accompagnamento** predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR;
- c) **dalla dichiarazione di veridicità del gestore** predisposta secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR;
- d) **dalla delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari** relativi all’ambito tariffario.

Richiamata la Relazione Tecnica del Direttore Generale del 10.03.2021, che illustra i parametri/coefficienti di sharing di competenza dell’Ente d’Ambito per la validazione del PEF in attuazione della deliberazione ARERA n.443/2019.

**Considerato che**, lo scrivente Ente d’Ambito, al fine di predisporre gli atti per dare piena attuazione al MTR rifiuti per l’anno 2021 – Deliberazione ARERA n. 443/2019, ha posto in essere una attività ricognitiva presso i 9 Comuni della Provincia di Napoli facenti capo all’Eda Napoli 1 e tramite essi, presso i soggetti gestori, per l’acquisizione dei dati economici e documenti necessari per procedere alla **validazione del Piano Economico Finanziario 2021 – P.E.F.:**

- Nota Prot. n. 133/2021 del 21.01.2021 – Richiesta dati economici;
- Nota Prot. n. 303/2021 del 24.02.2021 – Richiesta dati economici.



- con l'Appendice 2 dell'Allegato 1 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019, è riportato lo schema tipo della relazione di accompagnamento del piano economico finanziario con le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4).

#### **DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 *"è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2"*;
- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione).

#### **VISTI E RICHIAMATI:**

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
  - il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
  - il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
  - il D.Lgs. n. 52/2006 ss.mm.ii.;
  - la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
  - la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif;
  - la determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
  - la Deliberazione ARERA n. 158/2020;
  - la Deliberazione ARERA n. 238/2020;
  - la Deliberazione ARERA n. 493/2020;
- avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti

#### **DETERMINA**

- 1) **di considerare** il documento istruttorio sopra riportato parte integrante del presente provvedimento;

- 12) **di trasmettere** all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 6.4) della deliberazione ARERA n.443/2019, assieme ai documenti di cui al punto 1, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 13) **di trasmettere**, altresì, la presente Determinazione al Comune di NAPOLI per i successivi adempimenti di competenza;
- 14) **di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

**Il Direttore Generale**  
Dott. Carlo Lupoli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Documento  
firmato da:  
CARLO LUPOLI  
31.05.2022  
11:18:58 UTC

#### PREMESSA

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 stabilisce che la validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, venga svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC).

All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria da parte delle Amministrazioni comunali;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF validato e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinentideterminazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Alla luce di ciò, l'Ente d'Ambito di Napoli 1, oltre a validare i dati contenuti nei PEF "grezzi" trasmessi dai gestori e dai Comuni, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. *determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:*
  - a. *coefficiente di recupero di produttività ( $Xa$ );*
  - b. *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti ( $QLa$ );*
  - c. *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi ( $PGA$ );*
2. *determinare il fattore **di sharing (b)** sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21;*
3. *determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing sui proventi CONAI ( $w$ ) per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei range individuati da ARERA;*
4. *effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei congruagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata ( $y1$ ), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio ( $y2$ ) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi ( $y3$ );*

ha provveduto al completamento delle elaborazioni *Appendice 1* e *Appendice 2*, con le informazioni di propria competenza. Nello specifico ha verificato:

1. la **completezza** dei dati e delle informazioni ricevute, di cui ai *contenuti minimi del PEF art. 18 della delibera 443/2019*), prendendo atto dei seguenti documenti:

➤ tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui *all'Appendice 1*) corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in *Appendice 2*) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui *all'Appendice* che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati da ARERA. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.

2. la **coerenza e la congruità** dei dati e delle informazioni ricevute, verificando la corrispondenza di detti dati con quelli riportati nel bilancio di competenza.

## 12 LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

L'Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori  $QL_a$  e  $PG_a$

L'art. 4 del MTR, rubricato "*Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", descrive il metodo di calcolo finalizzato a verificare se il totale delle entrate tariffarie di riferimento in ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$  rispetta il limite alla variazione annuale, come di seguito rappresentato:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove

$\rho_a$  è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato sulla base della seguente formula (co.4.3 del MTR):

$$\rho_a = r_{PI} - X_i + QL_a + PG_a + CI9$$

dove

$r_{PI}$  è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%.

$X_i$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ETC nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%.

In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , i coefficienti  $QLa$  e  $PGa$  sono determinati dall'Ente Territorialmente Competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE ( $PGa$ )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI ( $QLa$ )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa \leq 2\%$

L'ETC ha adottato i seguenti criteri:

- Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente :

**Valori attribuiti ( $QLa, PGa$ ):**

Nel caso specifico non vi sono variazioni dell'attività gestionale. E' stato riscontrato un mantenimento del livello di qualità alla luce del mantenimento della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio.

**$PGa = 0\%$  (nessuna variazione nelle attività gestionali)**

**$QLa = 0\%$  (mantenimento del livello di qualità).**

Nella relazione approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 14 del 18.11.2020 si è stabilito di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo. A titolo esemplificativo verrà attribuito un valore minimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65%. Per percentuali inferiori ed intermedie potrà essere attribuito un valore come di seguito indicato:

**% RD ≤ 45            0,4**

**46% < RD ≤ 55%   0,3**

**56% < RD ≤ 64%   0,2**

**%RD ≥ 65%        0,1**

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Napoli(Na) la percentuale di raccolta differenziata certificata dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR) è pari a **36,23 %** (anno 2019) si assegna il seguente valore:

**wa = 0,30;**

**✓ valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (y1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (y2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (y3);**

**γ 1,a** è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si propone di assegnare il valore minimo dell'intervallo per i Comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2019 Certificato dalla Regione Campania); verrà invece assegnato il valore massimo dell'intervallo per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al

45%. Per valori di percentuale di RD compresi tra 45% e 64% verranno assegnati valori intermedi.

**γ 2,a** è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo:

si propone di assegnare il valore minimo dell'intervallo ai Comuni che hanno una percentuale di riciclo maggiore o uguale al 50% (dato 2019 certificato dalla Regione Campania) e per valori inferiori al 50% verrà applicato il valore massimo dell'intervallo.

Fattore di <i>sharing</i>	Valori min. del range ammesso per i fattori di <i>sharing</i>	Valori max del range ammesso per i fattori di <i>sharing</i>
<b>b</b>	Massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	Minimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio
		Necessità di giustificare la scelta da parte dell'ETC

I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC all'interno di range prestabiliti dall'Autorità in totale indipendenza, anche se ARERA richiede che nella relazione di accompagnamento al PEF, l'ETC descriva "le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia".

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'Ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., si propone di attribuire al fattore di *sharing* **b** il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il Comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi.

Nel caso specifico, atteso che il Comune di Napoli(NA) ha incassato corrispettivi da Accordo Quadro Anci/Conai, si è deciso di attribuire il valore massimo al fattore di *sharing* **b**:

$$b = 0,3$$

✓ Il coefficiente economico "r", numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

- *r* rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno sarà determinato in funzione del numero di rate (*r*) per il recupero della componente di conguaglio, che sarà discrezionalmente definito dall'ETC fino ad un massimo di quattro rate.

**Tenuto conto** che la componente complessiva a conguaglio per l'anno 2019, per la rata afferente al 2021 – già compresa nella sommatoria della tariffa complessiva riconosciuta, è pari a euro 589.229,95 di cui euro 8.307.009,14 per parte variabile ed euro – 7.717.779,19 per la parte fissa.

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta il corrispettivo finale riconosciuto è pari ad **€. 244.975.477** di cui

**€.140.092.315** componente variabile ed **€.104.883.162** componente fissa.

Il Direttore Generale

*Dott. CARLO LUPOLI*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Documento  
firmato da:  
CARLO LUPOLI  
31.05.2022  
11:18:33 UTC



Parametri da inserire a cura dell'ente territorialmente competente

Completare la tabella così

	Anno 2019	Anno 2021
<b>b</b>	-475,08	-475,08
<b>u</b>	-458,80	-531,85
<b>v</b>		
<b>w</b>		
<b>x</b>		
<b>y</b>		
<b>z</b>		
<b>AA</b>		
<b>BB</b>		
<b>CC</b>		
<b>DD</b>		
<b>EE</b>		
<b>FF</b>		
<b>GG</b>		
<b>HH</b>		
<b>II</b>		
<b>JJ</b>		
<b>KK</b>		
<b>LL</b>		
<b>MM</b>		
<b>NN</b>		
<b>OO</b>		
<b>PP</b>		
<b>QQ</b>		
<b>RR</b>		
<b>SS</b>		
<b>TT</b>		
<b>UU</b>		
<b>VV</b>		
<b>WW</b>		
<b>XX</b>		
<b>YY</b>		
<b>ZZ</b>		
<b>AAA</b>		
<b>BBB</b>		
<b>CCC</b>		
<b>DDD</b>		
<b>EEE</b>		
<b>FFF</b>		
<b>GGG</b>		
<b>HHH</b>		
<b>III</b>		
<b>JJJ</b>		
<b>KKK</b>		
<b>LLL</b>		
<b>MMM</b>		
<b>NNN</b>		
<b>OOO</b>		
<b>PPP</b>		
<b>QQQ</b>		
<b>RRR</b>		
<b>SSS</b>		
<b>TTT</b>		
<b>UUU</b>		
<b>VVV</b>		
<b>WWW</b>		
<b>XXX</b>		
<b>YYY</b>		
<b>ZZZ</b>		
<b>AAA</b>		
<b>BBB</b>		
<b>CCC</b>		
<b>DDD</b>		
<b>EEE</b>		
<b>FFF</b>		
<b>GGG</b>		
<b>HHH</b>		
<b>III</b>		
<b>JJJ</b>		
<b>KKK</b>		
<b>LLL</b>		
<b>MMM</b>		
<b>NNN</b>		
<b>OOO</b>		
<b>PPP</b>		
<b>QQQ</b>		
<b>RRR</b>		
<b>SSS</b>		
<b>TTT</b>		
<b>UUU</b>		
<b>VVV</b>		
<b>WWW</b>		
<b>XXX</b>		
<b>YYY</b>		
<b>ZZZ</b>		
<b>AAA</b>		
<b>BBB</b>		
<b>CCC</b>		
<b>DDD</b>		
<b>EEE</b>		
<b>FFF</b>		
<b>GGG</b>		
<b>HHH</b>		
<b>III</b>		
<b>JJJ</b>		
<b>KKK</b>		
<b>LLL</b>		
<b>MMM</b>		
<b>NNN</b>		
<b>OOO</b>		
<b>PPP</b>		
<b>QQQ</b>		
<b>RRR</b>		
<b>SSS</b>		
<b>TTT</b>		
<b>UUU</b>		
<b>VVV</b>		
<b>WWW</b>		
<b>XXX</b>		
<b>YYY</b>		
<b>ZZZ</b>		
<b>AAA</b>		
<b>BBB</b>		
<b>CCC</b>		
<b>DDD</b>		
<b>EEE</b>		
<b>FFF</b>		
<b>GGG</b>		
<b>HHH</b>		
<b>III</b>		
<b>JJJ</b>		
<b>KKK</b>		
<b>LLL</b>		
<b>MMM</b>		
<b>NNN</b>		
<b>OOO</b>		
<b>PPP</b>		
<b>QQQ</b>		
<b>RRR</b>		
<b>SSS</b>		
<b>TTT</b>		
<b>UUU</b>		
<b>VVV</b>		
<b>WWW</b>		
<b>XXX</b>		
<b>YYY</b>		
<b>ZZZ</b>		
<b>AAA</b>		
<b>BBB</b>		
<b>CCC</b>		
<b>DDD</b>		
<b>EEE</b>		
<b>FFF</b>		
<b>GGG</b>		
<b>HHH</b>		
<b>III</b>		
<b>JJJ</b>		
<b>KKK</b>		
<b>LLL</b>		
<b>MMM</b>		
<b>NNN</b>		
<b>OOO</b>		
<b>PPP</b>		
<b>QQQ</b>		
<b>RRR</b>		
<b>SSS</b>		
<b>TTT</b>		
<b>UUU</b>		
<b>VVV</b>		
<b>WWW</b>		
<b>XXX</b>		
<b>YYY</b>		
<b>ZZZ</b>		
<b>AAA</b>		
<b>BBB</b>		
<b>CCC</b>		
<b>DDD</b>		
<b>EEE</b>		
<b>FFF</b>		
<b>GGG</b>		
<b>HHH</b>		
<b>III</b>		
<b>JJJ</b>		
<b>KKK</b>		
<b>LLL</b>		
<b>MMM</b>		
<b>NNN</b>		
<b>OOO</b>		
<b>PPP</b>		
<b>QQQ</b>		
<b>RRR</b>		
<b>SSS</b>		
<b>TTT</b>		
<b>UUU</b>		
<b>VVV</b>		
<b>WWW</b>		
<b>XXX</b>		
<b>YYY</b>		
<b>ZZZ</b>		
<b>AAA</b>		
<b>BBB</b>		
<b>CCC</b>		
<b>DDD</b>		
<b>EEE</b>		
<b>FFF</b>		
<b>GGG</b>		
<b>HHH</b>		
<b>III</b>		
<b>JJJ</b>		
<b>KKK</b>		
<b>LLL</b>		
<b>MMM</b>		
<b>NNN</b>		
<b>OOO</b>		
<b>PPP</b>		
<b>QQQ</b>		
<b>RRR</b>		
<b>SSS</b>		
<b>TTT</b>		
<b>UUU</b>		
<b>VVV</b>		
<b>WWW</b>		
<b>XXX</b>		
<b>YYY</b>		
<b>ZZZ</b>		
<b>AAA</b>		
<b>BBB</b>		
<b>CCC</b>		
<b>DDD</b>		
<b>EEE</b>		
<b>FFF</b>		
<b>GGG</b>		
<b>HHH</b>		
<b>III</b>		
<b>JJJ</b>		
<b>KKK</b>		
<b>LLL</b>		
<b>MMM</b>		
<b>NNN</b>		
<b>OOO</b>		
<b>PPP</b>		
<b>QQQ</b>		
<b>RRR</b>		
<b>SSS</b>		
<b>TTT</b>		
<b>UUU</b>		
<b>VVV</b>		
<b>WWW</b>		
<b>XXX</b>		
<b>YYY</b>		
<b>ZZZ</b>		
<b>AAA</b>		
<b>BBB</b>		
<b>CCC</b>		
<b>DDD</b>		
<b>EEE</b>		
<b>FFF</b>		
<b>GGG</b>		
<b>HHH</b>		
<b>III</b>		
<b>JJJ</b>		
<b>KKK</b>		
<b>LLL</b>		
<b>MMM</b>		
<b>NNN</b>		
<b>OOO</b>		
<b>PPP</b>		
<b>QQQ</b>		
<b>RRR</b>		
<b>SSS</b>		
<b>TTT</b>		
<b>UUU</b>		
<b>VVV</b>		
<b>WWW</b>		
<b>XXX</b>		
<b>YYY</b>		
<b>ZZZ</b>		
<b>AAA</b>		
<b>BBB</b>		
<b>CCC</b>		
<b>DDD</b>		
<b>EEE</b>		
<b>FFF</b>		
<b>GGG</b>		
<b>HHH</b>		
<b>III</b>		
<b>JJJ</b>		
<b>KKK</b>		
<b>LLL</b>		
<b>MMM</b>		
<b>NNN</b>		
<b>OOO</b>		
<b>PPP</b>		
<b>QQQ</b>		
<b>RRR</b>		
<b>SSS</b>		
<b>TTT</b>		
<b>UUU</b>		
<b>VVV</b>		
<b>WWW</b>		
<b>XXX</b>		
<b>YYY</b>		
<b>ZZZ</b>		
<b>AAA</b>		
<b>BBB</b>		
<b>CCC</b>		
<b>DDD</b>		
<b>EEE</b>		
<b>FFF</b>		
<b>GGG</b>		
<b>HHH</b>		
<b>III</b>		
<b>JJJ</b>		
<b>KKK</b>		
<b>LLL</b>		
<b>MMM</b>		
<b>NNN</b>		
<b>OOO</b>		
<b>PPP</b>		
<b>QQQ</b>		
<b>RRR</b>		
<b>SSS</b>		
<b>TTT</b>		
<b>UUU</b>		
<b>VVV</b>		
<b>WWW</b>		
<b>XXX</b>		
<b>YYY</b>		
<b>ZZZ</b>		
<b>AAA</b>		
<b>BBB</b>		
<b>CCC</b>		
<b>DDD</b>		
<b>EEE</b>		
<b>FFF</b>		
<b>GGG</b>		
<b>HHH</b>		
<b>III</b>		
<b>JJJ</b>		
<b>KKK</b>		
<b>LLL</b>		
<b>MMM</b>		
<b>NNN</b>		
<b>OOO</b>		
<b>PPP</b>		
<b>QQQ</b>		
<b>RRR</b>		
<b>SSS</b>		
<b>TTT</b>		
<b>UUU</b>		
<b>VVV</b>		
<b>WWW</b>		
<b>XXX</b>		
<b>YYY</b>		
<b>ZZZ</b>		
<b>AAA</b>		
<b>BBB</b>		
<b>CCC</b>		
<b>DDD</b>		
<b>EEE</b>		
<b>FFF</b>		
<b>GGG</b>		
<b>HHH</b>		
<b>III</b>		
<b>JJJ</b>		
<b>KKK</b>		
<b>LLL</b>		
<b>MMM</b>		
<b>NNN</b>		
<b>OOO</b>		
<b>PPP</b>		
<b>QQQ</b>		
<b>RRR</b>		
<b>SSS</b>		
<b>TTT</b>		
<b>UUU</b>		
<b>VVV</b>		
<b>WWW</b>		
<b>XXX</b>		
<b>YYY</b>		
<b>ZZZ</b>		
<b>AAA</b>		
<b>BBB</b>		
<b>CCC</b>		
<b>DDD</b>		
<b>EEE</b>		
<b>FFF</b>		
<b>GGG</b>		
<b>HHH</b>		
<b>III</b>		
<b>JJJ</b>		
<b>KKK</b>		
<b>LLL</b>		
<b>MMM</b>		
<b>NNN</b>		
<b>OOO</b>		
<b>PPP</b>		
<b>QQQ</b>		
<b>RRR</b>		
<b>SSS</b>		
<b>TTT</b>		
<b>UUU</b>		
<b>VVV</b>		
<b>WWW</b>		
<b>XXX</b>		
<b>YYY</b>		
<b>ZZZ</b>		
<b>AAA</b>		
<b>BBB</b>		
<b>CCC</b>		
<b>DDD</b>		
<b>EEE</b>		
<b>FFF</b>		
<b>GGG</b>		
<b>HHH</b>		
<b>III</b>		
<b>JJJ</b>		
<b>KKK</b>		
<b>LLL</b>		
<b>MMM</b>		
<b>NNN</b>		
<b>OOO</b>		
<b>PPP</b>		
<b>QQQ</b>		
<b>RRR</b>		
<b>SSS</b>		
<b>TTT</b>		
<b>UUU</b>		
<b>VVV</b>		
<b>WWW</b>		
<b>XXX</b>		
<b>YYY</b>		
<b>ZZZ</b>		
<b>AAA</b>		
<b>BBB</b>		
<b>CCC</b>		
<b>DDD</b>		